

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Napoli senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce, con il suo manto di verde e gli alti pini secolari, con le sue ville, con i parchi dalla vegetazione lussureggiante in gran parte esotica e con le pittoresche insenature, una delle più cospicue famose e celebrate bellezze naturali di Napoli, e che le strade che salgono sul pendio del promontorio, offrono dei punti di vista dai quali si può godere la successione variatissima di quadri panoramici verso la città distesa ai piedi del Vomero, il Vesuvio, la riviera del golfo, la penisola Sorrentina, Capri, ecc.;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Napoli indicata nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Napoli per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 gennaio 1953

p. Il Ministro: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Setola del 18 giugno 1952 - Verbale n. 1

NAPOLI. — Collina di Posillipo.

Terreni compresi nella zona delimitata dal seguente perimetro:

piazza Serroneta (ex Barbaia), confine dei terreni a nord e nord-est del foglio di mappa XXV (35), della sezione Chiaia di Napoli, via Alessandro Manzoni fino al ponte del parco della Rimembranza, discesa di Corallo fino all'attacco del ponte di collegamento tra la terraferrata e Nisida, la sponda marina del ponte di Nisida fino a piazza Serroneta (ex piazza Barbaia), perché tale zona, con il suo manto di verde e gli alti pini secolari, con le sue ville, con i parchi dalla vegetazione lussureggiante in gran parte esotica e con le pittoresche insenature costituisce una delle più cospicue famose e celebrate bellezze naturali di Napoli. Le strade che salgono dolcemente sul pendio del promontorio offrono inoltre, in particolare, una successione variatissima di quadri panoramici verso la città distesa ai piedi del Vomero, il Vesuvio, la riviera del golfo, la penisola Sorrentina, Capri e, più oltre, sul Golfo di Pozzuoli, i Camp. Flegrei, Procida e Ischia.

(Omissis).

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche per la provincia di Napoli, nella adunanza tenutasi il 18 giugno 1952, alle ore 18, in una sala della

Soprintendenza ai monumenti della Campania, nel Palazzo reale di Napoli, con l'intervento del presidente prof. Rocco Pane e dei componenti: ing. Antonino Rusconi, Soprintendenza ai monumenti; ing. Eugenio Schioppa in rappresentanza degli agricoltori; dott. Ettore Ceriani in rappresentanza degli industriali; prof. Cleononte Ferdinando in rappresentanza dei professionisti e artisti nonché il dott. Vittorio Perito che funge da segretario.

Ritenuta la necessità di assicurare una conveniente protezione della collina di Posillipo, minacciata da inopportune costruzioni che possono recare pregiudizio alla bellezza panoramica della località;

Vista la richiesta del sindaco di Napoli in data 12 giugno 1952;

Visto l'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Delibera:

Tutti i terreni compresi nella zona delimitata dal seguente perimetro: « piazza Serroneta (ex piazza Barbaia), confine dei terreni a nord, nord-est del foglio di mappa catastale III (35), della sezione Chiaia di Napoli, via Alessandro Manzoni fino al ponte del parco della Rimembranza, discesa di Corallo fino all'attacco del ponte di collegamento tra la terraferrata e Nisida, la sponda marina dal ponte di Nisida fino a piazza Serroneta (ex piazza Barbaia) a Mergellina » sono soggetti alla tutela della sopracitata legge.

La presente deliberazione viene trasmessa al sig. Sindaco di Napoli perché ne curi la pubblicazione, per un periodo non inferiore a tre mesi nell'albo pretorio del proprio Comune e venga depositata nella segreteria del Comune stesso. A norma dell'art. 3 della legge, entro il termine di tre mesi dall'annua pubblicazione, i proprietari o possessori comunque interessati, possono produrre opposizione al Ministero della pubblica istruzione a mezzo della Soprintendenza ai monumenti della Campania in Napoli.

(Omissis).

(768)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco denominato « Difesa di Sant'Antonio », sito nell'ambito del comune di Pescocostanzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 31 agosto 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il bosco denominato « Difesa di Sant'Antonio », sito nell'ambito del comune di Pescocostanzo;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Pescocostanzo senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che il bosco predetto oltre a costituire un quadro naturale di non comune bellezza, forma, per la caratteristica unità e ricchezza di vegetazione esotica, composta esclusivamente di piante di faggio ed abete, fusto di cui molte ultracentenarie, uno dei più rari esempi superstiti dei boschi dell'Appennino abruzzese.

Decreta:

Il bosco, comprendente interamente quattro piccoli rilievi collinari denominati rispettivamente: Difesa I Colle; Difesa II Colle; Difesa III Colle; Colle San

L'Antonio, sito nel territorio del comune di Pescocostanzo, distinto in catasto del comune di Pescocostanzo ai numeri di mappa 1, 2, 11, 22, 23, foglio 5, paginu n. 201 e numero di mappa 2, foglio n. 6, pagina n. 201, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Pescocostanzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 gennaio 1953

p. Il Ministro: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di L'Aquila

Seduta del giorno 31 agosto 1952 — Sopraluogo a Pescocostanzo

Il giorno 31 agosto la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila ha effettuato un sopraluogo a Pescocostanzo per esaminare la questione relativa alla imposizione del vincolo di legge sopra il bosco denominato « Difesa di Sant'Antonio ».

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Premesso che il bosco preso in esame dista circa 9 km. dall'abitato di Pescocostanzo cui è unito da una strada comunale in via di sistemazione e completamente, destinata a divenire arteria di notevole interesse turistico con il suo prolungamento, in atto, fino a Sulmona.

Constatato che il bosco si estende al fondo di una larga valle occupando interamente quattro piccoli rilievi collinari denominati nelle carte catastali rispettivamente: Difesa I Colle, Difesa II Colle, Difesa III Colle, Colle Sant'Antonio e risultando delimitato a sud e nord dal fosso la Vera e ad oriente dal fosso di Primo Campo, dalla strada comunale per Sulmona e da alcune proprietà private.

Rilevato che il bosco è composto quasi esclusivamente di piante di faggio ad alto fusto, tutte in età non inferiore ai quaranta anni, ma di cui molte ultracentenarie e bellissime per imponenza e ricchezza di chiome e di tronchi.

Ritenendo che il bosco, per la vastità della sua estensione, per la caratteristica unità e ricchezza della vegetazione arborea, per la splendida posizione geografica e soprattutto per la sua imponente bellezza che ne fa uno dei più tipici esempi superstiti dei boschi dell'Appennino abruzzese, sia ampiamente e indiscutibilmente meritevole di una stretta tutela.

Decide all'unanimità di approvare la proposta presentata alla Soprintendenza ai monumenti di L'Aquila per l'imposizione del vincolo di legge sul bosco in oggetto.

Raccomandando che il taglio di diradamento previsto dall'Amministrazione delle foreste venga limitato al puro indispensabile, contenendosi le esigenze di carattere tecnico con quelle di tutela dell'aspetto paesistico.

Auspiciando che il progetto di recinzione dell'intero bosco preparato dalla benemerita Amministrazione forestale abbia ad essere realizzato al più presto onde salvare il complesso arboreo dall'opera vandalica dei pastori e dei contadini.

(Omissis).

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1953.

Riconoscimento del comune di Montagnana ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Padova;

Decreta:

Il comune di Montagnana è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopraindicata.

Roma, addì 29 gennaio 1953

Il Ministro per l'Interno

SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici

ALDISIO

(754)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1953.

Riconoscimento del comune di Verolavecchia ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Brescia;

Decreta:

Il comune di Verolavecchia è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopracitata.

Roma, addì 2 febbraio 1953

Il Ministro per l'Interno

SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici

ALDISIO

(798)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1953.

Cessazione dalla carica e nomina di consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848;